

Metto ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

L'articolo terzo del progetto ministeriale è così espresso :

« La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dagli attuali investiti, quanto dai primi chiamati. »

L'articolo 3 della Commissione è del seguente tenore :

« Le finanze non potranno dopo la pubblicazione di questa legge promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna azione di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali. »

RESTELLI, relatore. L'articolo 3 del progetto della Commissione non è quello sostituito all'articolo 3 del progetto ministeriale. Questo è riferibile alla divisione dei beni. Ora la Giunta adotterebbe l'articolo 3 del progetto ministeriale, soltanto con quest'aggiunta :

« La divisione dei beni potrà esser promossa tanto dagli attuali investiti, quanto dai primi chiamati, contemplati nell'articolo antecedente. »

PRÉSIDENTE. Il ministro accetta quest'aggiunta ?

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Sì ! sì !

PRESIDENTE. Do lettura d'un emendamento all'articolo 3, presentato dall'onorevole Trezzi.

Esso è così concepito :

« Contro i terzi possessori di beni feudali che non ne abbiano un possesso pacifico continuato per trent'anni non sarà ammessa azione vindicatoria. »

TREZZI. Il mio emendamento dovrebbe venire dopo l'articolo 4.

Se la Camera lo stima, mi farò a svilupparlo, ma per ora non sarebbe a suo posto.

PRESIDENTE. Dunque metterò ai voti prima l'articolo 3 coll'emendamento proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministero.

Ne darò lettura :

« La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dagli attuali investiti, quanto dai primi chiamati contemplati nell'articolo antecedente. »

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato.)

Ora viene l'articolo 4.

L'articolo del Ministero è così concepito :

« Art. 4. Non essendovi al giorno della pubblicazione della presente legge alcun successibile al feudo, nè nato, nè concepito, la porzione riservata ai primi chiamati si devolverà alle finanze dello Stato.

« Però le finanze più non potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali.

La Commissione propone l'articolo seguente, che, sebene in numerazione sia il 5, pure corrisponde all'articolo 4 del Ministero :

« Le finanze non potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna azione di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali. »

RESTELLI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

RESTELLI, relatore. A nome della maggioranza della Commissione propongo che sia tolto il primo capoverso dell'articolo 4 del progetto ministeriale. Con quest'articolo si lascierebbe allo Stato la parte che spetterebbe al chiamato, nel caso in cui all'epoca della pubblicazione di questa legge non ci fossero più successibili.

Ora, come ho avuto l'onore di dire poc'anzi alla Camera,

siccome, secondo le dottrine feudali, allorché non cisono più chiamati, si consolida nell'ultimo investito l'utile col diretto dominio, in quanto non ci sia più diritto di reversibilità, così ritengo che, tanto per coerenza logica alla deliberazione già presa coll'articolo 2 già adottato dalla Camera, quanto per non ledere il diritto che ritengo acquisito all'ultimo investito di far sì che la proprietà piena si consolidi in lui, debba essere tolto questo primo capoverso dell'articolo 4.

PISANELLI. La soppressione dell'articolo 4 è una conseguenza necessaria dell'articolo 2, che abbiamo già votato, perchè esso riprodurrebbe, ed in una condizione molto peggiore, i danni che noi abbiamo voluto evitare allontanandoci dalla prima proposta ministeriale. Diffatti, non solamente coll'articolo 4 sarebbero conceduti tutti i beni feudali ad un lontano chiamato, ma questo chiamato sarebbe lo Stato, i cui diritti assolutamente non si possono più riconoscere, una volta che i vincoli feudali s'intendono intieramente distrutti. Anche per questa ragione insisto sulla soppressione dell'art. 4.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero non insiste sopra la prima parte di quest'articolo, in quanto che colla variazione avvenuta nell'articolo 2 riesce necessariamente modificata la conseguenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Trezzi ha facoltà di parlare.

TREZZI. Volevo appunto sviluppare i motivi per cui deve essere soppressa questa parte dell'articolo 4 ; ora non ho più nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Rileggerò dunque il primo capoverso dell'articolo 4 :

« Non essendovi, al giorno della pubblicazione della presente legge, alcuno successibile al feudo, nè nato, nè concepito, la porzione riservata ai primi chiamati si devolverà alle finanze dello Stato. »

La Commissione chiede la soppressione di questa parte dell'articolo ; il Ministero acconsente.

Porrà dunque ai voti questa soppressione.

(È approvata.)

RESTELLI, relatore. Mi pare che ormai non resti che di mettere a partito l'articolo 5 della Commissione, il quale coincide pienamente coll'linea dell'articolo 4, tolta soltanto la parola *però*, che non ha più senso.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Consento pienamente nell'osservazione fatta dall'onorevole Restelli.

PRESIDENTE. Dunque metterò ai voti la seconda parte dell'articolo 4 del progetto ministeriale così concepita :

« Le finanze non potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali. »

Chi intende accettare questo 2 alinea dell'articolo, che diverrebbe esso solo l'articolo 4, è invitato ad alzarsi.

(La Camera approva.)

Ora darò lettura dell'articolo 5 del progetto ministeriale :

« Le prestazioni in denaro od in natura, che giusta i titoli di investitura fossero dovute dai beni feudali o dai possessori dei feudi, potranno essere dai debitori affrancate.

« Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge, coloro i quali hanno diritto a tali prestazioni potranno obbligare i loro debitori a riscattarle.

« Se si tratterà di prestazioni annue, si osserveranno pel riscatto le norme segnate dagli articoli 1, 2 e 3 della notificazione della prefettura lombarda delle finanze dell'8 dicembre 1857; ove la prestazione sia dovuta allo Stato, si osserverà altresì la disposizione dell'articolo 6 della stessa notificazione.

« Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di lau-